



FEDERCHIMICA

CONFINDUSTRIA

ASSOFERTILIZZANTI

Associazione nazionale produttori fertilizzanti

STATUTO

13 aprile 2015

Statuto approvato dall'Assemblea costituente del 28 febbraio 1985

Modificato dall'Assemblea del 9 maggio 1995

Modificato dall'Assemblea del 25 maggio 1999

Modificato dall'Assemblea del 14 maggio 2004

Modificato dall'Assemblea del 14 maggio 2009

Modificato dall'Assemblea del 10 maggio 2010

Modificato dall'Assemblea del 16 maggio 2013

Modificato dall'Assemblea del 13 aprile 2015

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI

Costituzione, Denominazione	Art. 1	Pag. 5
Sede	Art. 2	Pag. 5
Scopi	Art. 3	Pag. 6

TITOLO II

SOCI

Soci	Art. 4	Pag. 7
Ammissione	Art. 5	Pag. 8
Diritti dei Soci	Art. 6	Pag. 8
Obblighi – durata	Art. 7	Pag. 9
Contributi	Art. 8	Pag. 9
Sanzioni	Art. 9	Pag. 10
Cessazione della condizione di socio	Art. 10	Pag. 11

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione	Art. 11	Pag. 12
Assemblea	Art. 12	Pag. 13
Adunanza dell'Assemblea	Art. 13	Pag. 13
Convocazione dell'Assemblea	Art. 14	Pag. 14
Costituzione, deliberazione dell'Assemblea	Art. 15	Pag. 14
Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	Art. 16	Pag. 15
Attribuzioni dell'Assemblea	Art. 17	Pag. 16
Commissione Direttiva	Art. 18	Pag. 16
Riunioni della Commissione Direttiva	Art. 19	Pag. 17
Attribuzioni della Commissione Direttiva	Art. 20	Pag. 19

Comitato di Presidenza	Art. 21	Pag. 20
Riunioni del Comitato di Presidenza	Art. 22	Pag. 21
Attribuzioni del Comitato di Presidenza	Art. 23	Pag. 22
Presidente	Art. 24	Pag. 22
Vice Presidenti	Art. 25	Pag. 25
Comitato Deontologico	Art. 26	Pag. 25
Disposizioni generali sulle cariche	Art. 27	Pag. 26
Direttore	Art. 28	Pag. 27
Gruppi Mrceologici	Art. 29	Pag. 28

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Rendiconto, consuntivo e budget	Art. 30	Pag. 28
--	----------------	----------------

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Modificazioni statutarie	Art. 31	Pag. 29
Scioglimento	Art. 32	Pag. 29

TITOLO VI

NORME FINALI

Adeguamento	Art. 33	Pag. 30
Norma finale	Art. 34	Pag. 30
Appendice		Pag. 31
Norme di comportamento		Pag. 32
Attività Comitato deontologico		Pag.34

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

È costituita, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica", di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione nazionale produttori di fertilizzanti, in forma abbreviata ASSOFERTILIZZANTI, articolata nei seguenti Gruppi merceologici:

- a) **GRUPPO CONCIMI MINERALI**, comprendente: i concimi azotati semplici, i concimi fosfatici e potassici semplici, i concimi minerali composti, i concimi a base di elementi secondari, i concimi a base di microelementi, altre categorie come rispettivamente definiti dalla legislazione vigente;
- b) **GRUPPO FERTILIZZANTI ORGANO-MINERALI, ORGANICI, AMMENDANTI E SUBSTRATI**, comprendente: i concimi organo-minerali, i concimi organici, gli ammendanti organici, i correttivi, i substrati culturali, altre categorie come rispettivamente definiti dalla legislazione vigente;
- c) **GRUPPO FERTILIZZANTI SPECIALISTICI**, comprendente: i concimi idrosolubili, i concimi fogliari, i concimi rivestiti, i biostimolanti, i microelementi, le piccole confezioni (al di sotto dei 10 kg.) di fertilizzanti ad uso hobbistico e di giardinaggio e professionale, altre categorie come rispettivamente definiti dalla legislazione vigente.

Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

Assofertilizzanti può aderire ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali, purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di Assofertilizzanti.

ART. 2

SEDE

Assofertilizzanti ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

All'Associazione e ai suoi Gruppi merceologici è affidata in forma autonoma nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse del settore;
- b) l'assistenza sul piano tecnico-economico delle imprese associate;
- c) la tutela dell'immagine del settore.

L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente i Gruppi merceologici rappresentati e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.

Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

Le finalità dell'Associazione, con riferimento al settore rappresentato, sono:

- a) promuovere con adeguate azioni il mantenimento e la crescita dei prodotti e delle tecnologie;
- b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela del consumatore e dell'ambiente;
- c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico del settore;
- d) istituire e mantenere i rapporti con Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- e) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
- f) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
- g) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione secondo il Codice di autodisciplina allegato al presente Statuto di cui costituisce parte integrante;

h) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

L'Associazione coordina le attività dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1, al fine di ricercare indirizzi univoci.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione recepisce, dopo le previste approvazioni, gli eventuali budget di spesa che i Gruppi merceologici potrebbero predisporre per specifiche attività.

L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico confederale e la Carta dei Valori associativi - che costituiscono parte integrante del presente Statuto - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

SOCI

Le imprese sono inquadrare all'interno dei Gruppi Merceologici come da art. 1.

Possono aderire all'Associazione le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, che possono essere definite "Fabbricanti" a norma di quanto previsto dalla legislazione vigente per attività che rientrino tra quelle dei settori rappresentati di cui all'art. 1 e/o che siano iscritte al vigente Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti (Registro).

Potranno aderire:

- a) Aziende nazionali non iscritte al Registro ma che siano strutture stabili ed esclusive di distribuzione di aziende iscritte al Registro e che non hanno proprie strutture in Italia;

b) Aziende nazionali appartenenti a Gruppi industriali multinazionali che posseggono Imprese iscritte al Registro;

fermo restando la corretta imputazione dei dati afferenti il settore.

ART. 5

AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione le imprese che ne abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 4 e che ne facciano regolare domanda sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante dell'impresa e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza.

L'adesione all'Associazione e ai Gruppi merceologici è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.

L'Associazione, per esprimersi sulle domande di ammissione, può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto contenuto in merito nello Statuto Federchimica e dal Codice etico confederale e dalla Carta dei Valori Associativi.

Le domande di adesione vengono approvate dalle competenti Commissioni Direttive dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1, cui è demandato di accertare l'esistenza dei requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto e dai rispettivi Regolamenti.

Le delibere sono trasmesse a Federchimica previa ratifica del Presidente che può proporre al Gruppo merceologico interessato il riesame delle determinazioni adottate, sentita, occorrendo, l'impresa istante.

Le delibere di accoglimento diventano definitivamente esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dalla Federazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.

Tutti i soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al Sistema confederale.

ART. 7

OBBLIGHI - DURATA

L'adesione all'Associazione e ai Gruppi merceologici della stessa comporta l'obbligo, per le imprese associate, di osservare il presente Statuto, il Regolamento del Gruppo merceologico di appartenenza, le deliberazioni degli Organi associativi e dei Gruppi merceologici, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al sistema confederale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività del socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dalla Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. Le norme fondamentali di comportamento sono stabilite nel Codice di autodisciplina allegato in appendice al presente Statuto di cui costituisce parte integrante.

Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.

L'adesione ha la durata biennale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione, ed, in seguito si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 31.

ART. 8

CONTRIBUTI

Le imprese associate, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, devono versare i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea, su proposta della Commissione Direttiva.

Il versamento dei contributi viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio alla Federazione, che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

L'Assemblea di Assofertilizzanti può adottare criteri e parametri di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto o a quelli dei Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza, compreso il Codice di Autodisciplina parte integrante del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto dell'impresa associata dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa, compresa la partecipazione all'Assemblea di Assofertilizzanti e a quella dei Gruppi merceologici di appartenenza;
- b) censura scritta e motivata;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese aderenti che ricoprono cariche direttive in Assofertilizzanti e/o nei Gruppi merceologici di appartenenza;

- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di Federchimica, di Assofertilizzanti e/o nei Gruppi merceologici di appartenenza, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali estere e sovranazionali;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 10.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Commissione Direttiva.

Per la sanzione di cui alla lettera f) è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Provvisori nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del presente articolo devono essere comunicate a Federchimica.

Le delibere di proposta di cui alla lettera f) del presente articolo vengono trasmesse al Consiglio Direttivo di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. 9 "Sanzioni" e 10 "Cessazione della qualifica di socio" dello Statuto della stessa.

In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti dall'Associazione e dai Gruppi merceologici di appartenenza.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del Socio, nei modi e nei termini previsti dall'art. 7;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata dal momento formale della comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 31;
- e) per perdita dei requisiti associativi;
- f) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 9.

Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno del Sistema, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna alla Federazione.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
- entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 31: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Comitato Deontologico.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

Ciascun socio dispone nell'Assemblea di un numero di voti determinato in ragione di un voto per ogni 1.000 € di contributi annuali dovuti ad Assofertilizzanti.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio avente diritto di voto; ogni socio non può essere portatore di più di una delega. Le imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa associata.

In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.

Non sono ammessi a votare in Assemblea i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica o di Assofertilizzanti;
 - su delibera della Commissione Direttiva;
 - su richiesta motivata di tanti soci che corrispondano ad almeno un quarto dei voti spettanti al totale delle imprese associate;
 - su richiesta motivata di almeno uno dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
 - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

La richiesta da parte dei Gruppi merceologici e/o dei soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera della Commissione Direttiva oppure su invito del Presidente di Federchimica, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio al suo domicilio dichiarato almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Copia delle convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie viene trasmessa a Federchimica.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza entro 10 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in prima convocazione, tanto ordinaria quanto straordinaria, si intende validamente costituita quando siano presenti o rappresentate per delega almeno la metà delle associate e i due terzi del totale dei voti spettanti a tutte le imprese associate. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida quando sia presente o rappresentata per delega almeno un terzo delle associate ed un terzo del totale dei voti spettanti a tutte le imprese associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche salvo quanto previsto al comma successivo.

Dovrà esigersi la maggioranza assoluta rispetto alla totalità dei voti spettanti a tutte le imprese aderenti all'Associazione per l'approvazione di quelle deliberazioni che a giudizio della Commissione Direttiva rivestano carattere di importanza fondamentale per la vita delle imprese aderenti.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 10.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 31 e 32.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente delegato; in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 24;
- b) eleggere i componenti elettivi della Commissione Direttiva secondo le modalità previste dall'art. 18;
- c) nominare i componenti il Comitato Deontologico, secondo le modalità previste dall'art. 26;
- d) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione e le politiche generali di settore;
- e) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
- f) approvare i contributi;
- g) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto Federchimica e con le modalità previste dall'art. 31;
- h) sciogliere l'Associazione, secondo le modalità previste dall'art. 32;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Commissione Direttiva, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

ART. 18

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti eletti ai sensi dell'art. 25;
- c) dai Presidenti e dai Vice Presidenti dei Gruppi merceologici;
- d) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1;
- e) dai componenti eletti dall'Assemblea in numero non superiore a sei, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente.

Ciascun socio vota per non più di quattro quinti dei candidati eligendi.

I componenti la Commissione Direttiva eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni.

I componenti la Commissione Direttiva rappresentano l'intera categoria e non le singole imprese.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, i componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva li integra mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione Direttiva.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.

ART. 19

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Si può riunire in via straordinaria:

- su invito del Presidente di Federchimica;
- quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione;
- quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente delegato; in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente o se impossibilitato dal Componente più anziano per carica presente della Commissione Direttiva. La firma di uno dei due Vice Presidenti o del Componente la Commissione Direttiva più anziano per carica attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza può essere convocata con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

In casi di delibere su questioni sulle quali siano emerse divergenze tra i Gruppi merceologici, la maggioranza richiesta è di due terzi dei voti presenti.

Nell'eventualità che la Commissione Direttiva non raggiunga tale maggioranza i Gruppi merceologici possono sottoporre la controversia, in prima istanza al Comitato deontologico dell'Associazione e, ove necessario, al Collegio dei Probiviri di Federchimica.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

I componenti decaduti vengono sostituiti su proposta del Presidente mediante cooptazione.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni adottate dalla Commissione Direttiva hanno carattere impegnativo per tutte le imprese aderenti e vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente delegato; in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento un componente la Commissione Direttiva o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessino la generalità delle imprese associate;
- b) promuovere ed attuare quanto sia necessario ed utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- c) assicurare l'assistenza, l'appoggio ed il coordinamento - ove richiesto e nei limiti di cui all'art. 3, lettera f) - per le iniziative e le attività dei soci al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- d) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Gruppi merceologici al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- e) eleggere su proposta del Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno delegato, nell'ambito dei suoi componenti;
- f) nominare, su proposta del Presidente, due componenti del Comitato di Presidenza scelti all'interno dei propri componenti;
- g) nominare, quando occorre, tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali, per i problemi di specifico interesse del settore;
- h) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget dell'Associazione predisposto dal Comitato di Presidenza da sottoporre all'Assemblea, inclusi i rendiconti ed i budget dei Gruppi merceologici;
- i) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;

- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, con le modalità previste dall'art. 14;
- k) deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea da svolgersi per referendum in base all'art. 31;
- l) deliberare l'organico dell'Associazione;
- m) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 33 "Disposizioni generali sulle cariche" e 34 "Personale" dello Statuto di Federchimica;
- n) nominare e sciogliere Comitati Tecnici, Gruppi di Lavoro, Commissioni, che possono avvalersi dell'opera di esperti per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento;
- o) approvare Regolamenti di attuazione dello Statuto, nonché convenzioni di natura organizzativa;
- p) accogliere le domande di adesione in base all'art. 5;
- q) approvare i Regolamenti dei Gruppi merceologici e le loro modificazioni prima di sottoporli all'approvazione definitiva del Consiglio Direttivo di Federchimica;
- r) proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto, da apportare secondo le modalità previste dall'art. 31;
- s) deliberare sulla costituzione, modificazione e scioglimento dei Gruppi merceologici;
- t) deliberare sanzioni nei confronti dei soci inadempienti in base a quanto stabilito dall'art. 9;
- u) nominare la Commissione di Designazione del Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 24;
- v) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione con le modalità previste dall'art. 24;
- w) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- x) definire e approvare il disciplinare per la concessione del "Marchio Qualità" di cui al codice di autodisciplina.

ART. 21

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dai Presidenti dei Gruppi merceologici;
- d) da due componenti nominati dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti.

Essi durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti di cui alle lettere b) e d), essi sono sostituiti su proposta del Presidente, da altri componenti la Commissione Direttiva e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

ART. 22

RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno due dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di questi, dall'altro Vice Presidente .

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento un componente il Comitato di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Commissione Direttiva;
- b) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Commissione Direttiva, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- c) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget.

ART. 24

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva nomina, a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, una Commissione di designazione composta da tre

componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. Della Commissione di designazione non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse, sulle quali la Commissione Direttiva decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere sottoposte al voto della Commissione Direttiva quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti associativi .

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il bilancio del terzo anno del suo mandato.

Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente ratifica le domande di adesione deliberate dalle Commissioni Direttive dei Gruppi merceologici in base a quanto stabilito nell'art. 5.

In caso di urgenza il Presidente, previa consultazione del Comitato di Presidenza, può esercitare i poteri della Commissione Direttiva alla quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente propone alla Commissione Direttiva i Vice Presidenti.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati componenti la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente delegato, in caso di assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente delegato, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore dell'Associazione. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva sulla gestione economico-finanziaria.

Il Presidente propone e concorda con Federchimica in base a quanto previsto agli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 lettera m), nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 lettera l) del presente Statuto e dagli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 25

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti dell'Associazione sono due di cui uno delegato e vengono eletti, su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva, nell'ambito dei suoi componenti.

Il Vice Presidente delegato sostituisce, in caso di assenza, impedimento o cessazione il Presidente.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente alla realizzazione del programma di attività e alla conduzione dell'Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Venendo a mancare un Vice Presidente, la Commissione Direttiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Vice Presidente Delegato è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 26

COMITATO DEONTOLOGICO

Il Comitato Deontologico, istituito per l'esame delle problematiche unicamente di spettanza merceologica, è composto da tre componenti effettivi nominati ogni tre anni dall'Assemblea, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate.

Le candidature vengono presentate in Assemblea.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Comitato Deontologico durano in carica tre anni.

Nel caso venga a mancare un componente la Commissione Direttiva provvede alla sua sostituzione. Il Componente così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Comitato Deontologico.

Il Comitato Deontologico istruisce i procedimenti relativi alle segnalazioni di comportamenti contrari al Codice di autodisciplina.

Il Comitato Deontologico, a conclusione dei propri accertamenti, può procedere ad un'archiviazione delle segnalazioni o presentare alla Commissione Direttiva proprie valutazioni e raccomandazioni per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

Le decisioni del Comitato Deontologico sono assunte sulla base delle normative statutarie, nonché di criteri di deontologia associativa.

L'attività del Comitato è regolamentata dalle norme previste dal Codice di Autodisciplina.

La carica e le funzioni dei componenti il Comitato sono gratuite.

ART. 27

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica.

La carica di componente del Comitato Deontologico è incompatibile con ogni altra carica associativa.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, riguardo le cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 "Obblighi, durata" e 33 "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di

Federchimica, l'accesso alla carica di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione e Presidente dei Gruppi merceologici è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 11.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 28

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica, su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 20, lettera s) del presente Statuto e dagli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto Federchimica.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 20, lettera l) del presente Statuto e dagli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Il Direttore coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni.

Dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione e dei Gruppi merceologici, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi associativi.

Funge da segretario in Assemblea, nelle riunioni della Commissione Direttiva e del Comitato di Presidenza.

Informa le Direzioni Centrali di Federchimica in merito alle iniziative e all'attività dell'Associazione e dei singoli Gruppi merceologici.

ART. 29

GRUPPI MERCEOLOGICI

I Gruppi merceologici di cui all'art. 1, operano sulla base dei Regolamenti deliberati dalle rispettive Assemblee.

I Regolamenti e le eventuali modifiche sono soggetti alla approvazione della Commissione Direttiva dell'Associazione, prima di essere sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio Direttivo di Federchimica.

Ciascun Gruppo merceologico svolge i propri compiti secondo le finalità definite all'art. 3.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 30

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare, su proposta del Presidente, la Commissione Direttiva esamina il rendiconto consuntivo ed il budget che recepiscono i rendiconti consuntivi e i budget dei Gruppi merceologici, predisposti dal Comitato di Presidenza.

Essi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Tali documenti, una volta approvati, vengono trasmessi a Federchimica per essere da questa aggregati.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, con il voto favorevole di almeno la metà dei voti spettanti a tutte le imprese associate senza tenere conto degli astenuti.

Qualora la Commissione Direttiva ritenga di indire l'Assemblea straordinaria per referendum tra i soci, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, le modificazioni devono essere approvate con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 32

SCIoglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi con lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 33 ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto ed i Regolamenti dei Gruppi Merceologici alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

Art. 34 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica.

APPENDICE

CODICE DI AUTODISCIPLINA

PARTE GENERALE

Il Codice è diretto a stimolare le imprese del settore, ed in particolare quelle associate, all'adozione di comportamenti finalizzati a garantire:

- la qualità dei prodotti;
- la sicurezza della produzione;
- il rispetto dell'equilibrio ambientale;
- la tutela dell'immagine e della credibilità delle associate.

Tutte le imprese aderenti accettano il presente Codice di Autodisciplina e si sottopongono alle sue regole.

Il rispetto delle norme del presente codice è disciplinato dall'art. 7 dello Statuto di Assofertilizzanti e dell'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.

Altre imprese del settore possono aderire al presente Codice e sottoporsi volontariamente alle sue regole senza essere necessariamente associate al sistema Federchimica.

La sua osservanza è affidata al Comitato Deontologico.

NORME DI COMPORTAMENTO

Qualità dei prodotti

I fertilizzanti devono corrispondere alle specifiche della legislazione vigente, a quanto dichiarato facoltativamente in etichetta con particolare riferimento alle materie prime utilizzate ed alla presenza di sostanze indesiderate nei prodotti finiti.

Sicurezza di produzione

Gli impianti e le tecnologie di produzione adottate devono essere tali da garantire salute e benessere dei lavoratori, salubrità dell'ambiente interno, innocuità delle emissioni, corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, in conformità con le vigenti norme.

Rispetto dell'equilibrio ambientale

I consigli sull'impiego dei fertilizzanti devono tenere conto dell'uso di "buone pratiche agronomiche", al fine di non alterare gli equilibri ambientali, e delle esigenze delle colture e del terreno.

Tutela dell'immagine e della credibilità delle associate e della Associazione

Il sistema associativo individuerà e proporrà strumenti che disincentivino produzioni fraudolente e comportamenti non in linea con quanto stabilito dall'etica professionale "industriale". Inoltre potranno essere individuati strumenti atti ad evitare attività pubblicitaria e promozionale dei fertilizzanti basata su termini o slogan ingannevoli e/o lesivi dell'immagine e degli interessi delle imprese del settore.

Eventuali organismi nati a tali scopi in sede Assofertilizzanti saranno impegnati a rispettare il presente codice di autodisciplina.

Le comunicazioni di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma non devono contenere affermazioni o immagini direttamente o indirettamente, che per omissione, ambiguità o enfasi eccessiva possano fuorviare l'acquirente, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza del prodotto, la sua natura, composizione, idoneità d'uso, efficienza, riconoscimento o approvazione ufficiale.

La pubblicità non deve incoraggiare usi diversi da quelli specificati sull'etichetta approvata;

Il materiale promozionale non deve contenere consigli per l'uso e dosaggi diversi rispetto a quelli indicati in etichetta né proprietà finalizzate alla difesa delle colture.

Anche al fine di perseguire gli obiettivi sopra elencati, è istituito nell'ambito di Assofertilizzanti il Marchio di Qualità la cui procedura di ottenimento è definita da un Disciplinare approvato dalla Commissione Direttiva, al cui rispetto tutte le aziende associate sono tenute ad aderire.

ATTIVITA' DEL COMITATO DEONTOLOGICO

Il Comitato Deontologico prende in esame le segnalazioni di comportamenti in contrasto con il Codice di autodisciplina, le valuta nel merito ed emette, se del caso, specifiche raccomandazioni alla Commissione Direttiva per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Assofertilizzanti.

Chiunque può segnalare all'Associazione eventuali casi di inadempienza di cui venisse a conoscenza, purché la segnalazione sia scritta, firmata e risulti circostanziata e documentata.

La costituzione del collegio giudicante, che è valida con la presenza di almeno due dei suoi componenti, deve avvenire entro i 45 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il Comitato Deontologico istituisce i procedimenti e provvede all'archiviazione di quelle segnalazioni che dovessero risultare inammissibili o manifestamente infondate.

La pronuncia deve essere data entro e non oltre i 90 giorni successivi alla costituzione del Comitato Deontologico, fatto salvo il caso di proroga concessa con l'accordo delle parti, proroga non superiore a 30 giorni.

I componenti il Comitato sono tenuti al segreto d'ufficio.

Nel corso dei lavori possono servirsi di eventuali consulenti esterni, anch'essi esplicitamente vincolati al segreto professionale.

Il Comitato Deontologico deve tenere informate le imprese nei cui confronti sta svolgendo indagini, in seguito a segnalazioni ritenute ammissibili e non manifestamente infondate: le imprese in questione possono inviare proprie memorie e chiedere di essere ascoltate.

Il Comitato Deontologico presenta alla Commissione Direttiva una relazione generale sul lavoro svolto.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme regolamentari si rimanda alle norme ed ai principi previsti dagli Statuti di Assofertilizzanti e di Federchimica.